

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2014, n. 3

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

(GU n.22 del 31-5-2014)

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 27 marzo 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Centro funzionale decentrato
della protezione civile

1. Presso la Regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito il Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile.

2. Il CFD attua, a livello regionale, il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

3. Il CFD e' costituito dagli strumenti, i metodi e le modalita' stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, riguardo al preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi ordinari o che comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

4. Il CFD assicura l'unitarieta', a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.

5. L'ARPA del Friuli-Venezia Giulia concorre allo svolgimento delle funzioni del CFD garantendo in modo continuativo le funzioni di supporto tecnico operativo del CFD della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia meteorologica.

6. L'ARPA assicura il costante aggiornamento tecnico scientifico della modellistica previsionale, nonche' la condivisione di tutte le informazioni con le strutture della Protezione civile.

7. Al fine di attuare la funzionalita' di supporto tecnico operativo, l'ARPA assicura la presenza continuativa degli specialisti delle diverse competenze, meteorologiche, modellistiche e informatiche, presso i locali della Regione messi a disposizione dell'ARPA nell'ambito del centro operativo regionale della Protezione Civile.

8. Il programma annuale dell'ARPA prevede le attivita' specialistiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico scientifico necessarie al funzionamento ottimale della protezione civile.

Art. 2
Modifica dell'articolo 3
della legge regionale n. 6/1998

1. Dopo la lettera z) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), e' aggiunta la seguente:

«z-bis) svolge le funzioni di supporto tecnico operativo del Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile, mediante la modellistica meteorologica previsionale a supporto delle attivita' di prevenzione della Protezione civile regionale.».

Art. 3

Assunzione di personale, avvalimento di uffici e modifiche a leggi regionali in materia di personale, nonche' di attribuzioni degli Assessori regionali

1. In relazione allo scioglimento e alla liquidazione della Societa' Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.A., con conseguente subentro della Regione, di cui agli articoli 52 e 53 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), e al fine di garantire il corretto e funzionale svolgimento delle relative attivita', la Regione medesima acquisisce il personale necessario in deroga alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); tenuto conto delle professionalita' da acquisire, possono essere previsti, ai fini dell'attuazione delle relative procedure concorsuali pubbliche, requisiti di accesso e titoli di merito legati al possesso di specifica esperienza professionale maturata, nei settori di riferimento, presso enti pubblici o privati.

2. L'articolo 54 della legge regionale n. 16/2012 e' abrogato.

3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unita' di bilancio	Capitolo	Anno 2014	Anni 2015-2016	Importo complessivo
11.3.1.1185	3550	126.772,59	380.317,76	887.408,11
11.3.1.1185	3561	12.012,00	36.036,00	84.084,00
11.3.1.1185	3551	16.436,00	49.308,00	115.052,00
11.3.1.1185	3552	982,47	2.947,42	6.877,31
11.3.1.1185	3553	114,61	343,84	802,29
11.3.1.1185	9670	42.781,73	128.345,20	299.472,13
11.3.1.1184	9650	13.193,75	39.581,25	92.356,25
11.3.1.5033	9645	8.260,55	24.781,64	57.823,83
TOTALI		220.553,70	661.661,11	1.543.875,92

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

4. All'onere complessivo di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016, derivanti dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno dell'importo complessivo di 1.543.875,92 euro, suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 dall'unita' di bilancio 10.3.1.1168 e dal capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. Per le finalita' previste dal disposto di cui comma 1 e' iscritto lo stanziamento complessivo di 414.703,19 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 59.243,31 euro per l'anno 2014 e di 177.729,94 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unita' di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Entrata-Unita' di bilancio	Capitolo	Anno 2014	Anni 2015-2016	Importo complessivo
6.1.204	1780	41.117,93	123.353,80	287.825,53
6.1.204	1781	18.125,38	54.376,14	126.877,66
TOTALI		59.243,31	177.729,94	414.703,19

Spesa-Unita' di bilancio	Capitolo	Anno 2014	Anni 2015-2016	Importo complessivo
12.2.4.3480	9880	41.117,93	123.353,80	287.825,53
12.2.4.3480	9881	18.125,38	54.376,14	126.877,66
TOTALI		59.243,31	177.729,94	414.703,19

6. In relazione al riavvio, da parte della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, delle procedure correlate alle operazioni di dragaggio nella laguna di Marano-Grado a seguito della revoca dello stato di emergenza e a supporto della suddetta Direzione centrale per le attivita' individuate con deliberazione della Giunta regionale, la Regione puo' avvalersi, con modalita' da definirsi mediante convenzione, degli uffici del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno; gli oneri relativi al personale del Consorzio utilizzato nell'ambito dell'avvalimento sono a carico della Regione medesima.

7. Per le finalita' previste dal comma 6 e' autorizzata la spesa complessiva di 874.335 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 238.455 euro per l'anno 2014 e di 317.940 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unita' di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3970 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Rimborso degli oneri connessi al personale in avvalimento e messo a disposizione della Regione mediante convenzioni».

8. All'onere complessivo di 874.335 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato:

a) per 238.455 euro per l'anno 2014, dall'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1459;

b) per 317.940 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dall'unita' di bilancio 4.1.1.1074 e dal capitolo 3817.

9. Alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 21 le parole «e' unitaria per ciascuna Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna Direzione centrale puo' essere unitaria o riferita a una o piu' aree o uno o piu' Servizi della Direzione medesima»;

b) al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole «Direzioni centrali» sono inserite le seguenti: «e delle aree e Servizi» e dopo la parola «medesime» e' inserita la seguente: «strutture».

10. All'articolo 5-sexies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «o private» sono inserite le seguenti: «o, mediante avviso pubblico, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nei settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico»;

b) al comma 2-bis dopo le parole «Giunta regionale.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore generale le funzioni sostitutorie sono svolte da un dirigente dell'Amministrazione regionale individuato dalla Giunta regionale.».

11. All'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «attivitа' produttive» sono aggiunte le seguenti: «ed e' scelto tra:

a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attivita' dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo della Turismo FVG in enti, associazioni o societa' pubbliche o private del comparto turistico;

b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di cui al comma 1 lettera b) si procede mediante avviso pubblico.».

Art. 4

Formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale

1. Allo scopo di perseguire nel modo piu' funzionale e organico le finalita' di cui all'articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), mediante un affiancamento della Regione nelle attivita' volte all'attuazione delle disposizioni ivi previste, nonche' tenuto conto delle determinazioni del relativo protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM, la Regione medesima assegna all'ANCI Friuli-Venezia

Giulia, quale associazione maggiormente rappresentativa del sistema delle autonomie locali, risorse finanziarie per la realizzazione, secondo modalita' da definirsi nell'ambito di una apposita cabina di regia, di iniziative formative afferenti tematiche di piu' specifico interesse per gli enti locali.

2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unita' di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9770 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Assegnazione all'ANCI per la realizzazione di iniziative formative di interesse per gli enti locali».

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 5

Modifica dell'articolo 46 della legge regionale n. 21/2013

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici) della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, e' sostituito dal seguente: «La proroga di cui al primo periodo si applica, fermo restando il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 135/2012, come confermato dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 125/2013, anche alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validita' alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 101/2013.».

Art. 6

Budget di spesa dei gruppi consiliari e personale dell'ufficio di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali

1. Previo accordo tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, e' ammesso il trasferimento di una quota del budget massimo di spesa calcolato annualmente per ciascun gruppo consiliare ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante diminuzione del budget spettante a un gruppo consiliare e aumento, di pari entita', del budget spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.

2. L'accordo intercorso ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, e' trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica ai fini della rideterminazione dei rispettivi budget massimi di spesa calcolati annualmente ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, della legge regionale n. 52/1980.

3. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono chiedere, con riferimento al personale del rispettivo ufficio di segreteria, di commutare, senza oneri aggiuntivi, un'unita' di addetto di segreteria in due unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa

per l'effettuazione di lavoro straordinario.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Modifica dell'articolo 4-bis
della legge regionale n. 52/1980

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 52/1980 e' inserito il seguente:

«4-bis. Ogni variazione nella composizione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dalla data individuata nella relativa richiesta.».

Art. 8

Modifica dell'articolo 38
della legge regionale n. 21/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 38 (Direttore generale nei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia) della legge regionale n. 21/2013, il numero «30.000» e' sostituito dal seguente: «100.000».

Art. 9

Abolizione dell'indennita' di fine mandato
degli Assessori esterni

1. L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennita' spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), come modificato dall'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 10/2013, e' abrogato.

2. Gli Assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2013, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, ne' corresponsione di interessi.

3. Per gli Assessori che ricoprono la carica di consigliere regionale resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 38/1995 e dall'articolo 44 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicita' della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli Assessori regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano cessati dal loro mandato.

5. Per le finalita' previste dal comma 2 e' autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unita' di bilancio 11.2.1.1179 e del capitolo 108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Restituzione agli Assessori in carica dei contributi obbligatori del

5 per cento versati nel corso della XI legislatura a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato».

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo per l'anno 2014 dall'unita' di bilancio 10.1.1.1162 e dal capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 10

Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi

1. La rivalutazione annuale prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 38/1995, non trova applicazione dal 1° gennaio 2014 e fino all'emanazione di nuove norme che ridefiniscano le modalita' di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 26 marzo 2014

SERRACCHIANI

(Omissis).